

Segreteria regionale Bilancio e Finanza Direzione Risorse finanziarie

Guida alla

Legge Finanziaria statale 2010

(Approvata dal Senato il 22 dicembre 2009 - AS 1790-B - non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale)

Disposizioni di principale interesse per la finanza regionale



INDICE PER ARGOMENTO	III			
INDICE SECONDO L'ARTICOLATO	V			



ENTRATE

1.

INDICE PER ARGOMENTO

1.1 Entrate tributarie	
Art. 2, commi 6-8 – MISURE PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IRPEF 2009	6
1.2 Federalismo fiscale	
Art. 2, commi 106-125 – MODIFICA ALL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE TRENTINO A ADIGE E DELLE PROVINCE AUTONOME	
Art. 2, comma 195 – CONFERIMENTO DI IMMOBILI AL COMUNE DI ROMA PER 600 MILIONI DI EURO	11
Art. 2, comma 202 - MODIFICHE ALLA NUOVA DISCIPLINA SULLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI	11
1.3 Trasferimenti (o regolamentazioni) statali per macroarea di intervento	
1.3.1 Servizi alla persona	
Art. 2, comma 102 – RIPRISTINO DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	9
Art. 2, comma 103 – VARIAZIONI NELLO STANZIAMENTO RELATIVO AL FONDO POLITICHE SOCIAL	I9
Art. 2, comma 158 – RIDUZIONE DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE	11
1.3.2 Assetto e Utilizzazione del territorio	
Art. 2, comma 51 – INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2010 PE REGIONI VENETO E FRIULI-V. GIULIA	
1.3.3 Sviluppo economico	
Art. 2, comma 55 – UTILIZZO DEL FONDO INFRASTRUTTURE	7
Art. 2, comma 219 – PROGRAMMA DI EDILIZIA CARCERARIA FINANZIATO DAL FO	
Art. 2, comma 220 – PROGETTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA LOCALE FINANZIATI DAL FAS	12



2. SPESE

art. 2, commi 93-97 – DISPOSIZIONI PER LE REGIONI INADEMPIENTI PER MOTIVI DIVEI	
OALL'OBBLIGO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO SANITARIO	9
SANITA'	
art. 2, comma 17 – PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO SANITAR	
art. 2, comma 67 – FINANZIAMENTO DEL SSN PER IL TRIENNIO 2010-2012	7
art. 2, comma 68 – EROGAZIONI ANTICIPATE DEL FINANZIAMENTO DEL SSN	7
art. 2, comma 69 – PROGRAMMA NAZIONALE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA	8
art. 2, commi 71-73 – MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE DEL SSN	8
art. 2, commi 76-91 – DISPOSIZIONI PER LE REGIONI IN SQUILIBRIO ECONOMICO	8
art. 2, comma 98 – ANTICIPAZIONI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI SANITARI	9
ALTRE DISPOSIZIONI	
urt. 2, comma 21 – SOLUZIONE DEL CONTENZIOSO CON LA REGIONE FRIULI-V. GIULIA PER LA QUO DI RITENUTE IRPEF SPETTANTI SUI REDDITI DA PENSIONE	
art. 2, comma 105 – TRASFERIMENTO DALL'INPS ALLO STATO DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO)10
art. 2, comma 187 – CESSAZIONE FINANZIAMENTO COMUNITA' MONTANE	. 11
art. 2, comma 204 – PARTECIPAZIONE STATALE ALLA SOCIETÀ PER LO STRETTO DI MESSINA	. 11
ut. 2, comma 235 – CASSA DEPOSITI E PRESTITI FINANZIA LE PMI ATTRAVERSO FONDI COMUNI NVESTIMENTO	
. TABELLE	13



INDICE SECONDO L'ARTICOLATO

Art. 2, commi 6-8 – MISURE PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IRPEF 2009
Art. 2, comma 17 – PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO SANITARIO STATALE
Art. 2, comma 21 – SOLUZIONE DEL CONTENZIOSO CON LA REGIONE FRIULI-V. GIULIA PER LA QUOTA DI RITENUTE IRPEF SPETTANTI SUI REDDITI DA PENSIONE6
Art. 2, comma 51 – INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2010 PER LE REGIONI VENETO E FRIULI-V. GIULIA
Art. 2, comma 55 – UTILIZZO DEL FONDO INFRASTRUTTURE
Art. 2, comma 67 – FINANZIAMENTO DEL SSN PER IL TRIENNIO 2010-20127
Art. 2, comma 68 – EROGAZIONI ANTICIPATE DEL FINANZIAMENTO DEL SSN7
Art. 2, comma 69 – PROGRAMMA NAZIONALE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA8
Art. 2, commi 71-73 – MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE DEL SSN 8
Art. 2, commi 76-91 – DISPOSIZIONI PER LE REGIONI IN SQUILIBRIO ECONOMICO8
Art. 2, commi 93-97 – DISPOSIZIONI PER LE REGIONI INADEMPIENTI PER MOTIVI DIVERSI DALL'OBBLIGO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO SANITARIO9
Art. 2, comma 98 – ANTICIPAZIONI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI SANITARI9
Art. 2, comma 102 – RIPRISTINO DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE9
Art. 2, comma 103 – VARIAZIONI NELLO STANZIAMENTO RELATIVO AL FONDO POLITICHE SOCIALI 9
Art. 2, comma 105 – TRASFERIMENTO DALL'INPS ALLO STATO DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO10
Art. 2, commi 106-125 – MODIFICA ALL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E DELLE PROVINCE AUTONOME
Art. 2, comma 158 – RIDUZIONE DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE11
Art. 2, comma 187 – CESSAZIONE FINANZIAMENTO COMUNITA' MONTANE
Art. 2, comma 195 – CONFERIMENTO DI IMMOBILI AL COMUNE DI ROMA PER 600 MILIONI DI EURO 11
Art. 2, comma 202 - MODIFICHE ALLA NUOVA DISCIPLINA SULLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI 11
Art. 2, comma 204 – PARTECIPAZIONE STATALE ALLA SOCIETÀ PER LO STRETTO DI MESSINA11
Art. 2, comma 219 – PROGRAMMA DI EDILIZIA CARCERARIA FINANZIATO DAL FONDO INFRASTRUTTURE
Art. 2, comma 220 – PROGETTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA LOCALE FINANZIATI DAL FAS 12
Art. 2, comma 235 – CASSA DEPOSITI E PRESTITI FINANZIA LE PMI ATTRAVERSO FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
TADELLE 12



Guida alla Legge Finanziaria statale 2010

Disposizioni di principale interesse per la finanza regionale

Entrate > Tributi > Addizionale regionale Irpef

Art. 2, commi 6-8 - MISURE PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IRPEF 2009

Il decreto-legge n. 168/2009, articolo 1, entrato in vigore il 24 novembre scorso, differiva il versamento di un quinto dell'acconto Irpef dovuto con riferimento all'anno d'imposta 2009 (da versare entro il mese di novembre) alla data di versamento del saldo, cioè al 16 giugno 2010.

I commi in esame, introdotti dalla Camera, con riferimento alla riduzione dell'acconto IRPEF 2009 disposto dal decreto-legge n. 168/2009, introducono la possibilità, per chi ha versato tale acconto prima dell'entrata in vigore del decreto legge e non ha quindi fruito dell'agevolazione, di utilizzare come credito d'imposta l'eccedenza versata.

In particolare, al contribuente che ha effettuato il maggiore versamento, è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile in compensazione sin dal primo pagamento di altre imposte, tributi o contributi.

Le stesse norme riguardano anche l'addizionale regionale in quanto è versata con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La rimodulazione della quota Irpef da versare con riferimento all'anno 2009, tra acconto (versato entro il mese di novembre 2009) e saldo (da versare entro il 16 giugno 2010), provoca solamente una variazione della tempistica di accreditamento delle risorse, ma non influisce sul gettito di competenza.

Sanità > Adempimenti

Art. 2, comma 17 - PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO SANITARIO STATALE

Resta in vigore per le Regioni l'obbligo, ai fini dell'accesso alla quota integrativa del finanziamento sanitario di parte statale, di accantonare nel proprio bilancio le somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per il personale convenzionato.

Altre disposizioni > Finanziamento Regioni a Statuto Speciale

Art. 2, comma 21 – SOLUZIONE DEL CONTENZIOSO CON LA REGIONE FRIULI-V. GIULIA PER LA QUOTA DI RITENUTE IRPEF SPETTANTI SUI REDDITI DA PENSIONE

La norma intende dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 74/2009, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge finanziaria 2008 - e delle successive norme con cui sono state prorogate – che ponevano un tetto massimo alle ritenute IRPEF spettanti alle Regione sui redditi da pensione per gli anni dal 2008 al 2011 (di 20 milioni di euro per il 2008 e 30 milioni di euro per il 2009).

Secondo la sentenza, un intervento legislativo di questo tipo, poiché incide in una materia disciplinata da norme dello Statuto regionale, può avvenire solo in accordo con la Regione.



L'articolo 2, c. 17, dispone perciò la costituzione di un tavolo paritetico quale sede istituzionale del confronto e attribuisce alla Regione Friuli-V. Giulia 200 milioni di euro nell'anno 2010, a titolo di acconto dell'intero ammontare che verrà determinato.

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Fondo Protezione civile

Art. 2, comma 51 – INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2010 PER LE REGIONI VENETO E FRIULI-V. GIULIA

Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile, durante la discussione al Senato, è stato integrato con l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del 6 giugno 2009.

Con DPCM del 26 giugno 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 giugno 2010 per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 (in particolare per la ricostruzione del territorio di Riese Pio X).

Lo stanziamento è pertanto destinato ai territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Entrate > Trasferimenti statali > Sviluppo economico > Fondo Infrastrutture

Art. 2, comma 55 – UTILIZZO DEL FONDO INFRASTRUTTURE

Il comma, inserito dalla Camera, destina 100 milioni di euro del Fondo infrastrutture, istituito dal decreto-legge n. 185/2008 e alimentato con le risorse del FAS, per le necessità del settore agricolo.

Sanità > Finanziamento sanitario

Art. 2, comma 67 - FINANZIAMENTO DEL SSN PER IL TRIENNIO 2010-2012

In attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 sul nuovo Patto per la Salute la norma, recepita durante il passaggio alla Camera, dispone il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato per il triennio 2010-2012. Per il 2010 l'importo complessivo del finanziamento, al netto dei 50 milioni di euro per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e dei 167,8 milioni di euro per la sanità penitenziaria, ammonta a 104.564 milioni di euro; per il 2011 tale importo è determinato in 106.884 milioni di euro e per il 2012 sono assicurate risorse corrispondenti a quelle corrisposte per il 2011 incrementate del 2,8%.

Sanità > Disciplina anticipazioni

Art. 2, comma 68 - EROGAZIONI ANTICIPATE DEL FINANZIAMENTO DEL SSN

La norma innalza al 98 per cento la misura dell'erogazione anticipata del finanziamento sanitario ordinario per le sole Regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, mentre conferma al 97 per cento il livello dell'erogazione anticipata per tutte le altre Regioni. Per le sole Regioni adempienti, il livello dell'erogazione anticipata potrà essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica. Nelle more dell'Intesa Stato-Regioni per il riparto annuale del finanziamento sanitario, l'erogazione anticipata delle risorse è commisurata all'assegnazione relative al secondo anno precedente a quello di riferimento.

L'erogazione della quota integrativa di finanziamento è condizionata alla verifica positiva degli adempimenti.



Sanità > Edilizia sanitaria

Art. 2, comma 69 - PROGRAMMA NAZIONALE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA

L'importo del Programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia del patrimonio sanitario, istituito dalla legge n. 67/1988, articolo 20, è elevato da 23 miliardi a 24 miliardi di euro. Ogni Regione concorda con il Ministero della Salute, mediante lo strumento della Programmazione negoziata, gli interventi da realizzare e le autorizzazioni di spesa sono decise in base allo sviluppo dei progetti.

L'incremento di disponibilità è destinato in via prioritaria alle Regioni che hanno già sottoscritto Accordi di Programma per l'intero importo del piano di investimenti loro destinato. Tra queste rientrano la Provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano, il Friuli- V. Giulia, la Liguria, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio e la Basilicata.

Sanità > Contenimento dei costi

Art. 2, commi 71-73 - MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE DEL SSN

I commi in esame stabiliscono il limite delle spese per il personale del SSN relative al triennio 2010-2012, prevedendo che non possano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. Sono fatte salve le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca.

Gli enti del SSN sono tenuti a predisporre un programma annuale di revisione delle consistenze di personale e a fissare parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento delle aree della dirigenza e del comparto del SSN. Il conseguimento degli obiettivi previsti è verificato dal Tavolo degli adempimenti; in caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti, la Regione è giudicata adempiente solo se in equilibrio economico.

Sanità > Procedura per disavanzi

Art. 2, commi 76-91 - DISPOSIZIONI PER LE REGIONI IN SQUILIBRIO ECONOMICO

Per le Regioni che, a fronte di un disavanzo di gestione, non abbiano provveduto alla relativa copertura entro il 31 maggio dell'anno successivo si applicano, oltre all'innalzamento automatico delle aliquote dell'addizionale regionale Irpef e dell'Irap nella misura massima prevista dalla normativa vigente, il blocco automatico del *turn over* del personale del SSN fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo.

La soglia di squilibrio economico regionale che comporta la presentazione di un Piano di rientro dai disavanzi sanitari è fissata al 5 per cento del finanziamento ordinario, incluse le maggiori entrate proprie sanitarie, se il disavanzo risulta coperto dalla Regione, ovvero nel livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della Regione non garantiscano la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la Regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio.

Se la Regione non presenta il piano di rientro o se questo non risulta adeguato, il Consiglio dei Ministri nomina il Presidente della Regione commissario *ad acta*, si sospendono in via automatica i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e decadono automaticamente i direttori generali, amministrativi e sanitari



degli enti del servizio sanitario regionale e dell'assessorato regionale competente. Inoltre, sono incrementate in via automatica, e in aggiunta alle maggiorazioni già previste, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota Irap e di 0,30 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale regionale Irpef.

L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei Ministri costituisce presupposto per l'accesso al maggior finanziamento (quote premiali ed eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato) nella misura del 40 per cento; le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano.

Le Regioni interessate ai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare a copertura dei debiti sanitari le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Spese > Procedura per disavanzi

Art. 2, commi 93-97 – DISPOSIZIONI PER LE REGIONI INADEMPIENTI PER MOTIVI DIVERSI DALL'OBBLIGO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO SANITARIO

Per le Regioni inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, la sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della L. 311/2004 costituisce presupposto per l'accesso al maggior finanziamento per una quota pari all'80 per cento; le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano.

Sanità > Procedura per disavanzi

Art. 2, comma 98 – ANTICIPAZIONI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI SANITARI

La norma autorizza lo Stato ad anticipare alle Regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005, fino ad un massimo di 1 miliardo di euro.

Entrate > Trasferimenti statali > Servizi alla persona > Fondo non autosufficienze

Art. 2, comma 102 - RIPRISTINO DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

La norma, inserita alla Camera, rifinanzia con 400 milioni di euro per il 2010 il Fondo per le non autosufficienze, in attuazione dell'Accordo Governo-Regioni del 23 ottobre 2009.

Entrate > Trasferimenti statali > Servizi alla persona > Fondo Politiche sociali

Art. 2, comma 103 - VARIAZIONI NELLO STANZIAMENTO RELATIVO AL FONDO POLITICHE SOCIALI

Il comma 103 stabilisce che a decorrere dal 2010 non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le Politiche sociali gli oneri relativi ai diritti soggettivi inerenti:

- 1) l'assegno ai nuclei famigliari con 3 figli minori;
- 2) l'assegno di maternità per genitori di minori con handicap;
- 3) le agevolazioni per i lavoratori affetti da talassemia.

Tali interventi verranno finanziati mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e lo stanziamento del Fondo Politiche sociali è conseguentemente ridotto a decorrere dal 2010.



Altre disposizioni

Art. 2, comma 105 – TRASFERIMENTO DALL'INPS ALLO STATO DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO

Il comma 95 prevede che, a decorrere dal 2010, vi sia continuità di versamento da parte dell'INPS, nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l'erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato. Le risorse derivano dal versamento da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50, della quota di TFR maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari, e sono destinate al finanziamento di specifici interventi previsti all'elenco 1 della legge finanziaria 2007.

Federalismo fiscale > Ordinamento finanziario Regioni a Statuto Speciale

Art. 2, commi 106-125 – MODIFICA ALL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Le disposizioni in esame anticipano, per quanto riguarda le sole Regioni a Statuto Speciale, i decreti legislativi che dovranno attuare la delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

I commi in questione apportano modifiche all'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

E' modificata la disciplina dei tributi propri e delle compartecipazioni erariali della Regione Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. In particolare si prevede (*comma 107*):

- la soppressione delle compartecipazione IVA alla Regione sulle importazioni;
- la soppressione della compartecipazione alle tasse di circolazione e l'attribuzione alle Province delle tasse automobilistiche come tributo proprio;
- l'attribuzione della compartecipazione IVA alla Regione con il criterio dei consumi del territorio (attualmente è attribuita con il criterio del riscosso);
- l'incremento da 4/10 a 9/10 della compartecipazione IVA sulle importazioni assegnata alle Province;
- l'attribuzione alle Province di 9/10 delle accise sui prodotti petroliferi.

E' prevista una nuova disciplina di tesoreria, (comma 118) ovvero il riversamento diretto alla Regione e alle Province, su conto infruttifero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, dei proventi erariali ad esse spettanti.

Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi della RC auto, relativamente ai veicoli di residenti nel territorio delle Province autonome, e l'imposta sulle assicurazioni sono devoluti alle medesime Province.

Sono riconosciute e rimborsate alle Province autonome le spese per le funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche, ordinamento scolastico (comma 112).

E' previsto che le Province Autonome concorrano al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti nei territori dei Comuni confinanti delle Regioni a Statuto Ordinario, per un impegno finanziario previsto pari a 40 milioni di euro per Provincia (*comma 117*).

Sono attribuite alle Province determinate deleghe, e relativi finanziamenti con oneri a proprio carico, tra cui le funzioni relative alle Università di Trento e Bolzano, il finanziamento delle infrastrutture relativamente alla Provincia di Bolzano, le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità (commi 122 - 124).



Entrate > Trasferimenti statali > Servizi alla persona

Art. 2, comma 158 - RIDUZIONE DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

I commi da 130 a 156 recano una serie di interventi in materia di ammortizzatori sociali. Il comma 158 pone parte della loro copertura, per 100 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per occupazione formazione, istituito dal Dl 185/2008 a valere sulle risorse (di parte statale) del Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

Altre disposizioni > Finanziamento Comunità montane

Art. 2, comma 187 – CESSAZIONE FINANZIAMENTO COMUNITA' MONTANE

Il comma 187 dispone la cessazione del finanziamento statale in favore delle comunità montane previsto dall'articolo si dispone 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, destinando il 30 per cento delle relative risorse ai comuni montani in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sul livello del mare.

Federalismo fiscale > Federalismo demaniale

Art. 2, comma 195 – CONFERIMENTO DI IMMOBILI AL COMUNE DI ROMA PER 600 MILIONI DI EURO

Il comma 195 prevede l'attribuzione al Comune di Roma, per l'anno 2010, di un complesso di beni immobiliari per un valore pari a 600 milioni di euro, anche attraverso quote di fondi comuni di investimento immobiliari.

Fino a concorrenza dell'importo, il comma 189 autorizza la concessione, per l'anno 2010, di un'anticipazione di tesoreria allo stesso Comune per le esigenze connesse al piano di rientro dell'indebitamento.

Federalismo fiscale > Federalismo infrastrutturale

Art. 2, comma 202 - MODIFICHE ALLA NUOVA DISCIPLINA SULLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Il comma 202, inserito alla Camera, dispone che, per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas Spa deve avviare entro il 31 marzo 2010 le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari.

In base alla disposizione, che modifica l'articolo 8-duodecies del decreto legge n. 59 del 2008, sono anche approvati tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con l'ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che gli schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica.

Altre disposizioni

Art. 2, comma 204 – PARTECIPAZIONE STATALE ALLA SOCIETÀ PER LO STRETTO DI MESSINA

Il comma 204 autorizza la spesa di 470 milioni di euro per il 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l'esecuzione - a partire dal 2012 – di aumenti di capitale della società Stretto di Messina S.p.A. Gli oneri sono posti a carico del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Entrate > Trasferimenti statali > Sviluppo economico > Fondo Infrastrutture

Art. 2, comma 219 - PROGRAMMA DI EDILIZIA CARCERARIA FINANZIATO DAL FONDO INFRASTRUTTURE

Il comma 219 stanzia 500 milioni di euro a valere sulla disponibilità del Fondo Infrastrutture (istituito con le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate) per l'attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria, già previsto dall'art. 44-bis del Dl 207/2008, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all'aumento della capienza delle infrastrutture esistenti.

Entrate > Trasferimenti statali > Sviluppo economico > Fondo Aree Sottoutilizzate

Art. 2, comma 220 - PROGETTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA LOCALE FINANZIATI DAL FAS

Il comma 220 prevede che il Ministero della Giustizia stipuli con le Regioni convenzioni per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell'economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).

Altre disposizioni

Art. 2, comma 235 – CASSA DEPOSITI E PRESTITI FINANZIA LE PMI ATTRAVERSO FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Il comma 235 modifica la vigente disciplina recata dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009, in materia di operazioni di finanziamento che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. può effettuare nell'ambito operativo della gestione separata.

In base alla nuova disposizione, le operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese possono svolgersi, oltre che attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa Cassa Depositi e Prestiti. Lo Stato viene inoltre autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 quote di Società di Gestione del Risparmio, per un valore fino a 500.000 euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori qualificati, per il rafforzamento patrimoniale e l'aggregazione di imprese di minore dimensione.

TABELLE

Di seguito si analizzano i contenuti delle tabelle allegate alla Legge finanziaria, con riferimento ai trasferimenti che interessano le Regioni; in particolare, si analizzano la *tabella C*, che contiene i rifinanziamenti delle leggi che devono essere determinati annualmente dalla legge finanziaria e la *tabella D*, che contiene le rimodulazioni di leggi pluriennali di spesa.

La Camera ha incrementato la dotazione del Fondo per le Politiche sociali (tab. C) di 150 milioni di euro per il 2010 e quella del Programma di edilizia sanitaria pubblica (tab. D) di 200 milioni di euro nel 2011 e di 1.800 milioni di euro nel 2012.



Tab. C: Stanziar	menti autorizzati in relazion	e a disposiz	ioni di legg	e la cui quantificazi	one annua	è demand	lata alla legge	finanziaria	(valori in	migliaia di euro)
MINISTERO	OGGETTO	CAP. STATO	CAP. ENTRATA REGIONE	L. Finanziaria 2009 (L. n. 203/2008)	L. Finanziaria 2010		Variazione stanziamento	Variazione stanziamento 2010-2009	% Veneto	
				2009	2010	2011	2010-2009	%		stimata
				(a)	(b)		(b)-(a)	(b)-(a)%		
ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari	7273		24.702	24.281	18.660	-421	-1,70%		
ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA	Fondo integrativo da ripartirsi fra le regioni per la concessione di prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio	1695	001410 (001717)	111.864	99.691	76.190	-12.173	-10,88%	6,30%	6.281
LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALE	Fondo politiche sociali	3671	001623	1.311.555	1.174.944	913.719	-136.611	-10,42%	3,46%	40.653
LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALE	Fondo per la prevenzione del randagismo	5340	060307	3.819	3.395	2.582	-424	-11,10%	2,00%	68
LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALE	Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale, l'ocale	3527	001609	43.892	39.964	39.960	-3.928	-8,95%	4,32%	1.726
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	1690	001420	161.829	143.826	109.446	-18.003	-11,12%	6,80%	9.780
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Fondo per l'edilizia a canone sociale	1691		7.610	-	-	-7.610		4,83%	0
ECONOMIA E FINANZE	Fondo nazionale per il servizio civile	2185	100097	171.430	170.261	125.627	-1.169	-0,68%		
ECONOMIA E FINANZE	Somme da corrispondere alla PCM per le politiche di sostegno alla famiglia	2102		186.564	185.289	136.716	-1.275	-0,68%	3,90%	7.226
ECONOMIA E FINANZE	Fondo per le politiche giovanili	21 06	100367	79.756	81.087	61.725	1.331	1,67%	3,37%	2.733
ECONOMIA E FINANZE	Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	21 08	100085	29.983	3.309	2.442	-26.674	-88,96%		
ECONOMIA E FINANZE	Risorse per l'esercizio di funzioni conferite ai fini della con servazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	2820	001511	8.688	7.911	7.910	-777	-8,94%	11,00%	870



Tab. F: Importi d	da iscrivere in bilancio in r	elazione alle	autorizzazi	oni di spesa recate	da leggi p			(valori in migliaia di euro)		
MINISTERO	OGGETTO	CAP. STATO	CAP. ENTRATA REGIONE	L. Finanziaria 2009 (L. n. 203/2008)	L. Finanziaria 2010		Variazione stanziamento 2010-2009	Variazione stanziamento 2010-2009	% Veneto	assegnazione Veneto 2010 stimata
				2009	2010	2011		20.0 2000		
				(a)	(b)		(b)-(a)	(b)-(a)%		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Piano straordinario di edilizia residenziale	7439		24.368	0	0	-24.368	-100,00%		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale	7254	-	130.000	110.000	110.000	-20.000	-15,38%	7,2%	7.920
LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALI	Fondo per l'occupazione	7206		865.337	8.000	8.000	-857.337	-99,08%		
ECONOMIA E FINANZE	Edilizia sanitaria pubblica	7464		1.174.170	2.120.316	795.805	946.146	80,58%	6,55%	138.880,70
SVILUPPO ECONOMICO	Rifinanziamento fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo	7342	002764	18.597			-18.597	-100,00%	6,30%	0
SVILUPPO ECONOMICO	Fondo per le aree sottoutilizzate	8425		5.999.110	6.004.172	4.549.796	5.062	0,08%	1,53%	91.684